

**Direzione Regionale:** RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

**Area:** CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

## **DETERMINAZIONE**

**N. G14790 del 31/10/2017**

**Proposta n. 18706 del 24/10/2017**

**Oggetto:**

AMA S.p.a. – Autorizzazione Integrata Ambientale impianto di termovalorizzazione dei rifiuti sanitari situato nel Comune di Roma. Loc. Ponte Malnome (RM)- Determinazione B02442/2012 – Variante non sostanziale

**Oggetto:** AMA S.p.a. – Autorizzazione Integrata Ambientale impianto di termovalorizzazione dei rifiuti sanitari situato nel Comune di Roma. Loc. Ponte Malnome (RM)- Determinazione B02442/2012 – Variante non sostanziale

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI**

*Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato Rifiuti*

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 giugno 2016 n. 309 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Governo del ciclo dei rifiuti all’Architetto Demetrio Carini;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la decisione 2003/33/CE del Consiglio 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’art. 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE;

VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTO il regolamento 1357/2014/UE 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

VISTA la decisione della Commissione 2014/955/UE 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il D.M. 24 aprile 2008 “Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.”;

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n.36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 372/99”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.lgs. 13 Agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il Piano per il risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 05 marzo 2010, n. 164;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano di gestione dei rifiuti del Lazio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 288 “Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)” così come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2010 n. 35;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 865 “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

RICHIAMATI la decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l’attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla direttiva 2008/98/CE.

- PREMESSO che con Determinazione n. B02442/2012 è stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti sanitari situato nel Comune di Roma, loc. Ponte Malnome (RM) e gestito dalla Società AMA S.p.a. con sede legale in Via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma – P.IVA e C.F. ed Iscr. Reg. Impr. Trib. Roma 05445891004;

PRESO ATTO che la soc. AMA spa ha richiesto con nota prot. 40866 del 4/8/2017, acquisito al protocollo della Regione Lazio n. 407709 del 7/8/2017 una variante non sostanziale consistente

nell'incremento della capacità massima di stoccaggio istantaneo dei soli rifiuti non pericolosi dalle attuali 10 tonnellate (attualmente previste per l'impianto in esercizio) fino a 30 tonnellate (destinate esclusivamente alla trasferimento);

PRESO ATTO che la soc. AMA ha corrisposto i diritti così come previsto, agli atti dell'ufficio, trasmessi con nota prot. 45019 del 24/8/2017 ed acquisiti al protocollo regionale al n. 430035 del 25/8/2017

VISTO che la società AMA spa ha comunicato che:

- Non sono previsti aumenti della capacità trattata già autorizzata
- I codici di rifiuti permangono i medesimi di quelli già autorizzati e non vi sono variazioni rispetto alle quantità annuali gestite già autorizzate
- Le caratteristiche merceologiche del rifiuto all'interno della quantità complessivamente autorizzata permangono le medesime

PRESO ATTO che la modifica richiesta non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 5 comma 1-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

CONSIDERATO che, la richiesta di modifica come dichiarato nella relazione tecnica citata risulta in linea con quanto previsto in merito all'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98 e s.m.i. e al relativo paragrafo delle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 239/2008;

CONSIDERATO che la modifica richiesta non rientra tra le seguenti categorie:

- le modifiche soggette a valutazione di Impatto Ambientale di attività I.P.P.C.;
- la modifica la cui "verifica" si concluda con un assoggettamento alla V.I.A.;
- le modifiche che comportano l'avvio, nel complesso produttivo, di nuove attività I.P.P.C.;
- le modifiche peggiorative che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del medesimo D.lgs.);
- le modifiche che comportano, per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. superiore al 50% ed in particolare, per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, il parametro di riferimento è il flusso di massa complessivo;
- una modifica la quale, secondo opportuna valutazione dell'Autorità Competente, comporta impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva;

CONSIDERATO che la società dovrà presentare un aggiornamento della polizza fidejussoria adeguando la scadenza, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 46/2014 ed incrementando di euro 20.000 l'importo della polizza fidejussoria

RICHIAMATO che la durata della autorizzazione, ai sensi dell'art. 29 -octies è pari a anni 10 (sedici) a decorrere dalla data di adozione della Determinazione B02442/2012

RITENUTO subordinare l'esecutività del presente atto alla trasmissione da parte della Società della integrazione delle garanzie finanziarie di importo pari a 20.000 euro come previsto dal D.lgs. 152/2006 art. 29 sexties comma 9-septies e secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239/2009. Nella polizza di fidejussione si dovrà fare esplicito riferimento al presente atto e alla D.G.R. 239/2009. La durata della polizza è pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni;

#### DETERMINA

Per quanto riportato in premessa che integralmente si richiama:

- 1) Di approvare la variante non sostanziale richiesta da AMA per l'aumento dello stoccaggio temporaneo di rifiuti non pericolosi da 10 ton a 30 ton e di modificare conseguentemente la tabella 1 dell'allegato tecnico
- 2) di disporre che il presente atto integra quanto previsto nella determinazione B02442/2012 e pertanto, dovrà essere conservato ed esibito dietro semplice richiesta degli organi di controllo, unitamente alla stessa
- 3) di disporre che l'AMA integri la polizza fidejussoria con la nuova scadenza derivante dall'applicazione del d.lgs. 46/2014 e la integri per euro 20.000 entro 60 giorni dalla notifica della presente determinazione

Il presente atto sarà notificato alla AMA S.p.A., trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale, a Roma Capitale, all'ARPA Lazio Sezione di Roma, all'ISPRA Servizio Rifiuti e al e pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti) della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (*ex artt.* 29, 41 e 119 del D.Lgs. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (*ex art.* 8 e ss. del D.P.R. 1199/1971).

Il Direttore  
Ing. Mauro Lasagna